

STATUTO

**CO.G.I.A.S. COOPERATIVA
GIOVANI INTERVENTI
ASSISTENZA
SOCIALE SRL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA F. CILEA 1

Numero REA: CS - 67299

Codice fiscale: 80007340781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Firmato: Luigi Mancaruso;	
	MASTROIANNI FRANCESCA nata a Marzi il 18 luglio 1962 per delega conferita a	
	Fera Giulia;	
	Firmato: Giulia Fera;	
	MAZZULLA SALVATORE nato a San Fili il 2 gennaio 1961;	
	Firmato: Mazzulla Salvatore;	
	NAVIGANTE GILDA nata a Cosenza il 5 giugno 1960;	
	Firmato: Gilda Navigante;	
	PALERMO GIULIANA nata a Cosenza il 16 maggio 1959 per delega conferita a Lu-	
	frano Teresa;	
	Firmato: Lufrano Teresa;	
	PASQUA FRANCESCA nata a Cosenza il 27 maggio 1967;	
	Firmato: Pasqua Francesca;	
	VIOLA ROSARIA nata a Rossano il 26 aprile 1966 per delega conferita a Fera Giulia;	
	Firmato:Giulia Fera	
	VOCI GIOVANNA nata a Cosenza il 9 novembre 1961.	
	Firmato: Giovanna Voci	
	Firmato: Enzo Alberto Francesco Castellucci	
	Firmato: Stefano Camilleri.	
	ALLEGATO "B"	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Cosenza la Società cooperativa denominata	
	5	

	"CO.G.I.A.S. Cooperativa Giovani Interventi Assistenza Sociale cooperativa so-	
	ciale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con de-	
	liberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi ge-	
	nerali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,	
	lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti coo-	
	perativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed	
	internazionale.	
	6	

	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse vive della comunità ed in special modo volontari, fruitori dei servizi	
	ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche	
	all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. Nello	
	svolgimento dell’attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci la-	
	voratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento	
	interno di cui alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo pre-	
	cedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Co-	
	operativa ha come oggetto:	
	Attuazione di servizi di rilevanza e solidarietà sociale, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi di cui all’art.1 comma 1 lettera a) della legge	
	8.11.91 n°381 e lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali	
	o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	alla lettera b) dell’art.1 comma 1 della stessa legge, nel rispetto ed osservanza delle	
	norme e delle condizioni previste dalla stessa legge;	
	Interventi di assistenza sociale nei settori degli anziani, degli handicappati, nei set-	
	tori dei beni culturali ed ambientali, turismo e ricettività, in materia di trattamenti	
	pensionistici direttamente mediante propri progetti o mediante stipulazione di	
	convenzioni con Enti responsabili della attuazione dei progetti;	
	Promuovere convegni, tavole rotonde, seminari, al fine di favorire una organica o	
	funzionale partecipazione da parte delle varie strutture o dei vari operatori del set-	
	7	

	tore, nell'intento dell'individuazione e soluzione dei vari problemi comuni; acqui-	
	stare, assumere in affitto o in qualsiasi forma, ottenere in concessione terreni mal	
	coltivati od incolti, per coltivarli normalmente a conduzione unita o anche a con-	
	duzione divisa tra i propri soci (disoccupati) ma con unità di indirizzo culturale ed	
	amministrativo determinato dalla Cooperativa, e con adozione dei processi e delle	
	colture più conveniente ai fini sociali, gestire, sempre collettivamente, anche nel ca-	
	so di conduzione divisa e per conto dei soci, la raccolta dei prodotti agricoli curarne	
	sempre collettivamente anche nel caso di conduzione divisa, e per conto dei soci, la	
	conservazione e l'eventuale trasformazione, provvedere collettivamente, anche nel	
	caso di conduzione divisa da parte dei soci alla loro vendita; realizzare impianti	
	per l'allevamento in genere, per la coltivazione e lavorazione dei fiori, degli ortaggi	
	e degli eventuali prodotti agricoli;	
	Assumere iniziative tendenti alla valorizzazione dei prodotti tipici regionali anche	
	con la partecipazione a fiere, mostre mercato, esposizioni, per conto degli Enti Pub-	
	blici e della Regione;	
	Aprire punti di vendita con propri soci o con propri incaricati allo scopo di dare la	
	possibilità al consumatore ed all'acquirente di acquistare a prezzi relativamente	
	più bassi di quelli che vengono praticati dai rivenditori privati;	
	Costruire, acquistare ed assumere in fitto o in qualsiasi altra forma, e conseguente-	
	mente gestire, alberghi, case per ferie, impianti turistici, sportivi, ricreativi, cultu-	
	rali, realizzati e da realizzare in tutto il territorio della regione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, i-	
	8	

	noltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'og-	
	getto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le mo-	
	dalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento ap-	
	provato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori:	
	-concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	-partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti	
	le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
	-Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'im-	
	presa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tec-	
	nico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano	
	ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	9	

	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l. 381/91.	
	3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	10	

	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Or-	
	gano amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa deci-	
	sione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-	
	ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545	
	bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spi-	
	rare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo in-	
	serimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	11	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclu-	
	sione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrati-	
	vo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	12	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di so-	
	cietà, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed	
	e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di riget-	
	to della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	13	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adotta-	
	te dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal li-	
	bro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-	
	operativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diver-	
	so da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 40 e seguenti.	
	14	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-	
	pure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunica-	
	15	

	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura de-	
	gli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che in-	
	sorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Or-	
	gano amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio ar-	
	bitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operati-	
	vo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	16	

	In caso di morte del socio , gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ot-	
	tenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documenta-	
	zione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovran-	
	no indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella par-	
	tecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	mananza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei suc-	
	cessori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il	
	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mananza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci ces-	
	sati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	17	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ri-	
	cevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	18	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e	
	centesimi zero (500,00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-	
	scusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten-	
	de trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito	
	e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
	cisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribui-	
	ti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	19	

	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'e-	
	missione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del prece-	
	dente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammis-	
	sione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	20	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore	
	nominale di euro 25,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il poten-	
	ziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quo-	
	te eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-	
	duti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comuni-	
	cazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	21	

	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approva-	
	zione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammini-	
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previ-	
	sti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civi-	
	22	

	le per le cooperative a mutualità prevalente .	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riser-	
	ve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appo-	
	stare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destina-	
	zione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti for-	
	me:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	23	

	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presen-	
	te atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Col-	
	legio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richie-	
	dono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per i-	
	scritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del preceden-	
	te articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del con-	
	24	

	sensu espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	25	

	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mez-	
	zo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ri-	
	cevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se i-	
	scritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio coope-	
	ratore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribui-	
	bili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del meto-	
	do collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. (o altro mezzo idoneo) inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordi-	
	ne del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	26	

	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti co-	
	me appresso specificato:	
	fino ad Euro 1000,00 di capitale sociale sottoscritto un voto; oltre Euro 1.000,00 e fi-	
	no ad Euro 5.000,00 voti 2 oltre Euro 5.000,00 voti 3.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	27	

	un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come dispo-	
	sto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collabo-	
	rano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segre-	
	tario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione	
	dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazio-	
	ne, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coo-	
	peratori persone giuridiche.	
	28	

	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 e-	
	sercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato e-	
	secutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristi-	
	che, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	29	

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-	
	dono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devo-	
	no ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Ammi-	
	nistratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore u-	
	nico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci	
	e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pare-	
	re del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore u-	
	nico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze.	
	30	

	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammini-	
	strativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, non viene nominato salvo futuro obbligo per legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad ogget-	
	to diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di e-	
	scusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	31	

	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'ac-	
	cettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è ac-	
	compagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00 Ai fini della determi-	
	nazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione rica-	
	de la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti	
	patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitra-	
	le, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di	
	cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le re-	
	gole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, de-	
	32	

	sono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi	
	nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liqui-	
	datori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	33	

31 di 31